

La giustificazione dei provvedimenti antidonatisti di Costantino nel primo libro del Contra epistulam Parmeniani di Agostino

Giovanni Catapano

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata

Università di Padova

giovanni.catapano@unipd.it

ABSTRACT

This paper analyses the arguments that Augustine of Hippo gives in the first book of his work *Contra epistulam Parmeniani* with the aim of justifying Constantine the Great's measures against the Donatists. Although these arguments are probably preceded in time by similar remarks in the second book of Augustine's *Contra litteras Petiliani*, they represent the first organic statement of Augustine's defense of the emperor's right to judge about religious matters and to persecute schismatics and heretics. This paper suggests that Augustine never changed his mind about such a right in principle, but only about its practical usefulness for settling religious disputes.

KEYWORDS

Augustine of Hippo, Constantine the Great, Donatists, religious coercion

1. Costantino e i donatisti

Nel 2013 è ricorso il XVII centenario non solo del cosiddetto editto di Milano, ma anche di un altro evento che riguarda il rapporto tra Costantino e il cristianesimo: un evento oggi assai meno noto e per nulla celebrato, che però tra la fine del IV e l'inizio del V secolo assunse un certo rilievo, specialmente grazie al riferimento che ad esso fece Agostino nei suoi scritti antidonatisti. Il 15 aprile 313, infatti, i donatisti ricorrevano a Costantino, sollecitando per la prima volta l'imperatore a intervenire ufficialmente nella controversia con i cattolici che aveva portato l'anno prima allo scisma nella Chiesa africana¹.

¹ Un'utile sintesi sul donatismo dal punto di vista storico e dottrinale è fornita da William H.C. Frend (autore della fondamentale monografia: *The Donatist Church: A Movement of Protest in Roman North Africa*, Clarendon, Oxford 1952) nella voce *Donatismo*, in *Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane*, a cura di A. Di Berardino, vol. 1, Marietti 1820, Genova-Milano 2006, coll. 1481-1492. Sulla controversia donatista come occasione dell'inizio della coercizione religiosa in ambito cristiano, cfr. due studi recenti: M.A. Gaumer – Anthony Dupont, *Donatist North Africa and the Beginning of Religious Coercion by Christians: A New Analysis*, "La Ciudad de Dios", 223 (2010), pp. 445-466; E. Tekülve, *Von der Religionsfreiheit zum Kirchengzwang: Studien zur Geschichte der Religionsfreiheit im Jahrhundert nach der Konstantinischen Wende*, Kovač, Hamburg 2010. Tra gli studi anteriori, segnalo i seguenti: F. Martroye, *La répression du*

Ricordiamo brevemente i fatti². Fin dall'inizio dello scisma, Costantino aveva mostrato di favorire il clero cattolico, fedele al vescovo di Cartagine Ceciliano, nei confronti di quella parte del clero cartaginese che invece riconosceva come proprio vescovo Maggiorino, eletto nel 312 al posto di Ceciliano in un concilio presieduto dal primate di Numidia. Ciò nonostante, o forse proprio per indurre l'imperatore a mutare il suo atteggiamento, il partito scismatico di Maggiorino inviò a Costantino, tramite il proconsole Anulino, un libello di accusa contro Ceciliano, incriminato di aver impedito l'assistenza in carcere dei confessori della fede durante la persecuzione di Diocleziano (303-305) e di essere stato consacrato da un vescovo *traditor*, Felice di Apthungi³. Contestualmente, gli avversari di Ceciliano supplicavano l'imperatore di designare giudici della Gallia, regione in cui Costanzo (il padre di Costantino, "cesare" d'Occidente dal 293 al 305) non aveva eseguito una persecuzione cruenta e quindi non c'erano stati casi di *traditores*. Costantino nominò come giudici i vescovi gallici Reticio di Autun, Materno di Colonia e Marino di Arles, ma volle che il caso fosse discusso e risolto a Roma sotto la presidenza di papa Milziade, con la partecipazione di dieci vescovi accusatori e dieci scelti dall'imputato. Milziade convocò altri quindici vescovi italici, e il sinodo romano celebrato dal 2 al 4 ottobre 313 si pronunciò a favore di Ceciliano⁴.

Gli scismatici protestarono contro questo giudizio e si appellarono ancora a Costantino, accusando Milziade di essere anch'egli un *traditor*, lamentando il fatto che la loro richiesta di avere giudici gallici era stata accontentata solo in minima parte e osservando che il sinodo romano non aveva esaminato il caso di Felice di Apthungi. Costantino allora ordinò l'apertura di un'inchiesta su Felice, che si concluse il 15 febbraio 314 a Cartagine con una sentenza di assoluzione da parte del proconsole Eliano. L'imperatore quindi – fatto assolutamente inedito – convocò per il 1° agosto un concilio ad Arles, che ribadì l'innocenza di Ceciliano.

donatisme et la politique religieuse de Constantin et de ses successeurs en Afrique, "Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France", 8a s., 3 (1913), pp. 23-121; E.L. Grasmück, *Coercitio. Staat und Kirche im Donatistenstreit*, Ludwig Röhrscheid-Verlag, Bonn 1964. Sull'uso di argomenti storici da parte di Agostino in opposizione ai donatisti, cfr. A. Hogrefe, *Umstrittene Vergangenheit. Historische Argumente in der Auseinandersetzung Augustins mit den Donatisten*, De Gruyter, Berlin – New York 2009.

² Per la ricostruzione degli eventi, mi sono basato essenzialmente sull'introduzione e le note di Yves M.-J. Congar nel vol. 28 della *Bibliothèque Augustinienne* (l'edizione latino-francese delle opere di Agostino), a cui rinvio per l'indicazione delle fonti: *Œuvres de saint Augustin, quatrième série: Traités anti-donatistes, Volume I: Psalmus contra partem Donati, Contra epistulam Parmeniani libri tres, Epistula ad catholicos de secta Donatistarum*, Traduction de G. Finaert, Introduction et notes par Y. M.-J. Congar, Desclée de Brouwer, Paris 1963, spec. pp. 12-17, 721, 725-727, 729, 731-732.

³ *Traditores* erano chiamati i vescovi e i presbiteri che avevano consegnato le Sacre Scritture alle autorità romane durante la persecuzione (dal verbo *trado*, che significa "consegno").

⁴ Sul ruolo del vescovo di Roma nella controversia donatista, cfr. V. Monachino, *Il primato nello scisma donatista*, "Archivum historiae pontificiae", 2 (1964), pp. 7-44.

Donato, emerso già dal sinodo di Roma come leader degli scismatici⁵, ricorse nuovamente a Costantino, che questa volta esaminò la questione di persona e il 10 novembre 316, notificando la sua sentenza al vicario d’Africa Eumelio, emise su Ceciliano un giudizio definitivo di innocenza e dichiarò calunniatori i suoi accusatori. Lo stesso Costantino promulgò quindi una *severissima lex* contro la parte di Donato, ossia contro i “donatisti”, che prescriveva la confisca delle basiliche da loro occupate e l’esilio dei loro vescovi. Di fronte alla resistenza dei donatisti, il *comes* Leonzio e il *dux* Ursacio ricorsero all’uso della forza, con combattimenti, vittime e condanne a morte. Il 5 maggio 321 Costantino desistette da questi tentativi di coercizione e accordò ai donatisti un editto di tolleranza.

2. *Il primo libro del Contra epistulam Parmeniani di Agostino*

Se si eccettuano le due brevi menzioni di Costantino nel libro V del *De civitate dei* (nel cap. 21 e nel cap. 25), tutti le altre volte in cui Agostino nomina il primo *christianus imperator* (115 occorrenze in 72 luoghi⁶) lo fa proprio in riferimento ai fatti appena descritti⁷. Le sue riflessioni in merito al comportamento tenuto da Costantino nei riguardi dello scisma donatista offrono elementi significativi per cercare di cogliere il suo pensiero più in generale sul rapporto tra potere imperiale e controversie religiose. In questo articolo mi concentrerò su un testo in cui Agostino sviluppa, a partire dagli eventi particolari che videro coinvolto Costantino, alcune considerazioni di portata più ampia sul diritto da parte degli imperatori di intervenire in materia di *religio* con giudizi e provvedimenti penali.

Si tratta del primo libro del *Contra epistulam Parmeniani*, spesso indicato come il primo documento di un mutamento di opinione di cui ci informa Agostino stesso nella lettera 93 (scritta tra il 407 e il 408), nella lettera 185 (forse databile al 417) e nelle *Retractationes*⁸. “Dapprima – egli scrive al vescovo rogatista Vincenzo⁹

5 Sulla sua figura, cfr. W.H.C. Frend, *Donato di Cartagine*, in *Nuovo dizionario patristico* cit., coll. 1495-1498.

6 Traggo questi numeri dal CD-ROM *Corpus Augustinianum Gissense*, seconda edizione, Schwabe, Basel 2004 (ora anche on-line: <http://www.augustinus.de/bwo/dcms/sites/bistum/extern/zfa/cags/cag-online.html>).

7 Per i giudizi di Agostino su Costantino, cfr. J. Szidat, *Constantin bei Augustin*, “Revue des Études Augustiniennes”, 36 (1990), pp. 243-256; Id., “*Constantinus imperator*”, in *Augustinus-Lexikon*, vol. 1, hrsg. von C. Mayer, Schwabe, Basel 1986-1994, coll. 1247-1250; J.-M. Salamito, *Constantin vu par Augustin. Pour une relecture de Civ. 5, 25*, in *Costantino prima e dopo Costantino / Constantine before and after Constantine*, a cura di G. Bonamente, N. Lenski, R. Lizzi Testa, Edipuglia, Bari 2012, pp. 549-562.

8 Cfr. ad es. Congar, *Introduction générale*, in *Œuvres de saint Augustin* cit., p. 23: “C’est en 400, dans le *Contra Epistulam Parmeniani* que [...] Augustin esquisse une première justification de l’intervention étatique contre les Donatistes”; A. Lombardi, in Sant’Agostino, *Polemica con i donatisti, XV/1* (vedi *infra* la nota 17), p. 87, nota 30 (a proposito di *c. ep. Parm. I, ix, 15*): “Qui,

– la mia opinione non era se non quella che nessuno dovesse essere spinto con la forza (*cogendum*) all’unità di Cristo, ma condotto con la parola, combattuto con la discussione, vinto con la ragione”¹⁰. E nelle *Retractationes* ci informa che, nel libro I del perduto *Contra partem Donati*, egli aveva detto di non approvare che gli scismatici venissero costretti violentemente (*violenter*) a rientrare nella comunione cattolica sotto la spinta di alcun potere secolare¹¹. Nel *Contra epistulam Parmeniani* troviamo, invece, un’esplicita giustificazione della legislazione antidonatista di Costantino e di vari suoi successori.

Se si accettano i risultati delle ricerche di Pierre-Marie Hombert sulla cronologia delle opere agostiniane, che portano a datare il primo libro del *Contra epistulam Parmeniani* all’ottobre o novembre del 403¹², questo testo non può più essere considerato – com’era tradizionalmente – la più antica attestazione del cambiamento di idea di Agostino, perché affermazioni favorevoli ai provvedimenti di Costantino contro i donatisti si leggono già nel secondo libro del *Contra litteras Petilianus*¹³, che sembrerebbe risalire al 401¹⁴. La trattazione del *Contra epistulam Parmeniani* si presenta in ogni caso come più organica e articolata. La mia intenzione è di analizzare nel dettaglio gli argomenti che in essa vengono esposti, per tentare di focalizzarne il contenuto e il senso. Prenderò in esame, a questo scopo, i §§ 13-20 del libro I.

3. *Le lamentele di Parmeniano e la replica di Agostino*

Nel *Contra epistulam Parmeniani* Agostino, vescovo di Ippona già da alcuni anni, confuta una lettera che Parmeniano, vescovo donatista di Cartagine dal 362 al 391/392, scrisse a Ticonio, forse il più profondo conoscitore delle Scritture tra i

per la prima volta, Ag. ammette la legittimità dell’intervento delle autorità civili in questioni religiose”.

9 Erano detti “rogatisti” i seguaci di Rogato, vescovo di Cartenna (Ténès), che si era separato dai donatisti dissociandosi dalle violenze anticattoliche da loro pilotate durante il regno di Giuliano l’Apostata. Vedi *infra* la nota 24.

10 Agostino, *Epistula* 93, v, 17: “Nam mea primitus sententia non erat nisi neminem ad unitatem Christi esse cogendum, verbo esse agendum, disputatione pugnandum, ratione vincendum, ne fictos catholicos haberemus quos apertos haereticos noveramus” (ed. Kl.D. Daur, in CCSL 31/A, p. 179, 388-392).

11 Cfr. Agostino, *Retractationes*, II, v: “Sunt duo libri mei quorum titulus est *Contra partem Donati*. Quorum in libro primo dixi non mihi placere ullius saecularis potestatis impetu schismaticos ad communionem violenter artari” (ed. A. Mutzenbecher, in CCSL 57, p. 93, 2-4).

12 Cfr. P.-M. Hombert, *Nouvelles recherches de chronologie augustiniennne*, Institut d’Études Augustiniennes, Paris 2000, pp. 89-91.

13 Cfr. in particolare *c. litt. Pet.* II, xcii, 205; 208; xcvi, 224.

14 Cfr. Hombert, *Nouvelles recherches* cit., p. 189.

donatisti¹⁵. La lettera con cui Parmeniano intendeva convincere Ticonio della coerenza tra la posizione donatista e le affermazioni bibliche è andata perduta, e possiamo ricostruirla solo parzialmente in base alla confutazione di Agostino.

Stando a quanto ci riferisce quest'ultimo, Parmeniano, tra le altre cose, si lamentava dei provvedimenti punitivi presi da Costantino contro i donatisti, e ne attribuiva la colpa all'influsso del suo consigliere, il vescovo Ossio di Cordova¹⁶.

“Parmeniano osa anche lagnarsi che Costantino ordinò di condurre al campo, cioè al supplizio, quelli che, vinti davanti ai giudici ecclesiastici [ossia al sinodo di Roma e al concilio di Arles], non riuscirono a provare le loro accuse [contro Ceciliano] neppure davanti a lui, e erano ancora mossi da un sacrilego furore contro i membri della santa Chiesa. Lo accusa di avere ordinato questo supplizio quasi disumano, dietro suggerimento dello spagnolo Ossio”¹⁷.

Parmeniano, quindi, incolpava Costantino e Ossio. La replica di Agostino non è tanto una difesa dell'imperatore e del vescovo di Cordova, quanto piuttosto una dimostrazione del fatto che i donatisti non hanno alcun diritto di lamentarsi in quel modo delle misure subite per ordine di Costantino.

Circa il ruolo di Ossio nelle decisioni prese da Costantino, Agostino si limita a osservare che l'accusa di Parmeniano si basa unicamente – secondo il tipico stile

15 Sul *Contra epistulam Parmeniani*, cfr. le relative voci, firmate rispettivamente da Serge Lancel e Maureen Tilley, nell'*Augustinus-Lexikon*, vol. 2, Schwabe, Basel 1996-2002, coll. 1078-1084, e in A.D. Fitzgerald (ed.), *Agostino: dizionario enciclopedico*, ed. it. a cura di L. Alici e A. Pieretti, Città Nuova, Roma 2007, pp. 642-643. La letteratura su quest'opera può dirsi esigua, se paragonata a quella su altri scritti agostiniani. Cfr. ad es. N. Lanzi, *Problematica dottrinale nel Contra epistolam Parmeniani di S. Agostino*, “Divinitas”, 26 (1982), pp. 36-58. Su Ticonio e il suo rapporto con Agostino, cfr. quanto scrive Paula Fredriksen in Fitzgerald (ed.), *Agostino: dizionario enciclopedico* cit., pp. 1373-1376.

16 Sulla figura di Ossio e il suo rilievo storico, cfr. V.C. De Clercq, *Ossius of Cordova: A Contribution to the History of the Constantinian Period*, The Catholic University of America Press, Washington 1954.

17 Agostino, *Contra epistulam Parmeniani*, I, viii, 13: “Quin etiam conqueri audet Parmenianus, quod eos Constantinus ad campum id est ad supplicium duci iussit, qui victi aput ecclesiasticos iudices nec aput ipsum quae dicebant probare potuerunt et adhuc in sanctae ecclesiae praecisiones sacrilego furore ferebantur, et hoc eum tamquam immaniter iussisse Hispano Ossio suggerente criminatur, suspicionibus videlicet suis, sicut semper, damnando inauditos” (ed. M. Petschenig, in CSEL 51, p. 33, 14-20. L'edizione critica di Michael Petschenig, uscita nel 1908, è l'unica sinora pubblicata). Cito dalla traduzione di Antonio Lombardi, in Sant'Agostino, *Polemica con i Donatisti, XV/ 1: Salmo abecedario, Contro la lettera di Parmeniano, Sul battesimo*, Testo latino dell'edizione maurina confrontato con il *Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum*, Introduzione generale di R.A. Markus, Introduzioni particolari, traduzione e note di A. Lombardi, Città Nuova, Roma 1998 (Nuova Biblioteca Agostiniana, XV/1), p. 85. La traduzione è disponibile anche on-line all'indirizzo http://www.augustinus.it/italiano/contro_parmeniano/index2.htm.

donatista – su sospetti non provati e che, in assenza di prove, sarebbe più credibile semmai ipotizzare il contrario, ossia che l'imperatore sia stato indotto dal vescovo spagnolo a mitigare la *coercitio* che spetterebbe a uno *scelus*, questo sì *immanissimum*, qual è lo scisma¹⁸. Detto questo, Agostino sposta il discorso portandolo sul lato degli avversari, con l'obiettivo di mostrare che, qualunque siano state le responsabilità personali di Costantino e Ossio, l'affermazione dei donatisti di aver subito pene "immeritate" da parte dell'imperatore è priva di fondamento.

Da un punto di vista logico, gli argomenti di Agostino posso essere raggruppati in tre tipi, a seconda delle tre possibili accezioni dell'aggettivo "immeritate" (*indignae*). Le pene potevano essere immeritate o (1) perché comminate a soggetti non colpevoli di quel crimine, o (2) perché sproporzionate rispetto agli atti effettivamente compiuti dai donatisti, o infine (3) perché stabilite da un'autorità non competente in materia e quindi illegittime.

(1) Per sostenere la tesi che le pene da loro subite siano immeritate nel primo senso, i donatisti avrebbero dovuto dimostrare la loro innocenza, cioè che essi non sono eretici né scismatici (Agostino in quest'opera non si preoccupa di distinguere tra le due categorie¹⁹). Essi invece non sono riusciti a farlo, e ciò nonostante si sono addirittura proclamati martiri. Ma certamente – rileva Agostino – non basta subire dei castighi da parte delle autorità civili per dirsi martiri.

“Diversamente se basta essere puniti dall'Imperatore o dai giudici suoi inviati, per essere martiri, tutte le catene giudiziarie trascinano martiri, in tutte le

18 Cfr. *c. ep. Parm.* I, viii, 13: “Quasi vero non humanius et probabilius alius crediderit Ossio tamquam episcopo suggerente potius factum, ut in leniorem cohercitionem quamvis immanissimi sceleris, id est sacrilegi schismatis, sententiam flecteret imperator” (p. 33, 20-24). Il termine *coercitio* ha vari significati nel lessico giuridico latino. Agostino qui si riferisce soprattutto alla confisca e all'esilio. La parola si applicava anche alla carcerazione: cfr. A. Lovato, *Corporis coercitio (III-VI secc.)*, “*Iuris antiqui historia. An International Journal on Ancient Law*”, 5 (2013), pp. 15-28.

19 Nel libro II dell'*Ad Cresconium grammaticum partis Donati*, opera di poco successiva alle leggi antidonatiste dell'imperatore Onorio (12 febbraio 405), Agostino invece distinguerà i due concetti, confutando però la tesi di Cresconio secondo cui il donatismo sarebbe stato solo uno scisma e non anche un'eresia. Cfr. *Cresc.* II, iii, 4–viii, 10; A. Schindler, *Die Unterscheidung von Schisma und Häresie in Gesetzgebung und Polemik gegen den Donatismus (mit einer Bemerkung zur Datierung von Augustins Schrift: Contra epistulam Parmeniani)*, in *Pietas: Festschrift für Bernhard Kötting*, hrsg. von E. Dassmann und K. Suso Frank, Aschendorff, Münster 1980, pp. 228-236; G.R. Evans, *Eresia, scisma*, in Fitzgerald (ed.), *Agostino: dizionario enciclopedico cit.*, pp. 647-649; C. Buenacasa Pérez, *Augustine on Donatism: Converting a Schism into an Heresy*, in *Studia Patristica*, vol. XIX: *Papers presented at the Fifteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2007. St. Augustine and his Opponents*, ed. by J. Baun, A. Cameron, M. Edwards and M. Vinzent, Peeters, Leuven-Paris-Walpole, MA 2010, pp. 79-84.

miniere vi sono dei martiri tormentati, in tutte le isole si deportano martiri, in tutti gli istituti di pena la spada della legge colpisce dei martiri, e martiri sono tutti coloro che vengono gettati alle belve o bruciati vivi sul rogo per ordine dei giudici”²⁰.

Che le cose non stiano così, è attestato anche da quanto dice l’Apostolo nella *Lettera ai Romani*, dove afferma che *non c’è autorità se non da Dio* (Rm 13, 1), e che l’autorità *porta la spada perché è al servizio di Dio per la giusta condanna di chi fa il male* (Rm 13, 3-4). Se dunque l’autorità imperiale ha diritto di punire certe colpe e fra queste vi è lo scisma, i donatisti potranno attribuirsi il titolo di martiri solo se dimostreranno di non essere scismatici.

(2) La seconda accezione dell’aggettivo “immeritate” viene presa in considerazione da Agostino prima nel § 14 e poi nei §§ 17 e 18.

Il § 14 contiene una riflessione che vale non solo per i donatisti ma per tutti gli scismatici e gli eretici. Le pene che vengono loro inflitte sono sì sproporzionate rispetto al loro crimine, ma per difetto e non per eccesso! Esse infatti colpiscono corpi mortali, mentre il sacrilegio dell’eresia o dello scisma va a smembrare il corpo stesso di Cristo (che è la Chiesa) e porta alla morte spirituale, e quindi a un danno ben più grave di qualsiasi ferita fisica. I donatisti, per giunta, infieriscono anche sui corpi degli avversari per mezzo del loro esercito privato di forsennati (*privatis furiosorum agminis*), cioè mediante i circoncellioni²¹, i quali agiscono al di fuori di ogni legge regia ed ecclesiastica, mentre i donatisti stessi hanno subito fastidi temporali *per certissimum atque rectissimum ordinem potestatum*²².

20 *C. ep. Parm.* I, viii, 13: “Alioquin si, quisquis ab imperatore vel a iudicibus ab eo missis poenas luit, continuo martyr est, omnes carceres martyribus pleni sunt, omnes catenae iudiciariae martyres trahunt, in omnibus metallis martyres aerumnosi sunt, in omnes insulas martyres deportantur, in omnibus poenalibus locis iuridico gladio martyres feriuntur, omnes ad bestias martyres subriguntur aut iussionibus iudicum vivi ignibus concremantur” (p. 34, 5-12; trad. it. cit., p. 85).

21 Sul fenomeno dei circoncellioni nell’Africa cristiana del IV secolo, cfr. R. Cacitti, *Furiosa turba: i fondamenti religiosi dell’eversione sociale, della dissidenza politica e della contestazione ecclesiale dei Circoncellioni d’Africa*, Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 2006. Sulla violenza religiosa nell’Africa cristiana ai tempi di Agostino, cfr. B.D. Shaw, *Sacred Violence. African Christians and Sectarian Hatred in the Age of Augustine*, Cambridge University Press, Cambridge 2011.

22 *Cfr. c. ep. Parm.* I, viii, 14: “Et tamen quid tale isti patiuntur quale faciunt, nisi quia hominum multitudo non in corde cor habet, sed in oculis? Nam si sanguis exit de carne mortali, quisquis aspicit exhorrescit; si a pace Christi praecisae animae atque separatae in haeresis vel schismatis sacrilegio moriuntur, quia non videtur, non plangitur, immo vero mors taetrius atque luctuosior et ut plane dixerim verior iure consuetudinis et ridetur, cum auctores tantarum mortium publice insultant et nec veritatis manifestandae causa sermonem nobiscum conferre dignantur. Et si quid temporalis molestiae passi fuerint per certissimum atque rectissimum ordinem potestatum, cum ipsi privatis furiosorum agminibus multo graviora passim atque

Il § 17 ritorna su questo punto più specifico concernente i donatisti, per negare che questi abbiano sofferto dagli imperatori cattolici danni più pesanti di quelli che essi stessi procurano *per furorem Circumcellionum* o hanno procurato ai rogatisti per mezzo del re barbaro Firmo e ai massimianisti per mezzo dei giudici imperiali²³. Rogatisti e massimianisti erano – ricordiamolo – scismatici separatisi dai donatisti, rispettivamente nel 370 circa e nel 394. I primi – il cui nome deriva da Rogato, vescovo di Cartenna nella Mauritania Cesariense – furono perseguitati da Firmo, che si era proclamato re della Mauritania e aveva ricevuto l'appoggio dei donatisti²⁴. Contro i secondi, detti massimianisti da Massimiano di Cartagine, i donatisti chiesero e ottennero l'applicazione delle misure punitive che in precedenza erano state prese a favore dei cattolici contro loro stessi²⁵.

Il § 18 prosegue e conclude il discorso su questo punto con l'osservazione che, ammesso ma non concesso che i donatisti subiscano dagli imperatori cattolici castighi più pesanti di quelli che essi hanno inflitto ai loro scismatici o dei danni che continuano a fare a tutti per mezzo dei circoncellioni, non ci sarebbe motivo per meravigliarsene e lamentarsene:

“è vero infatti che hanno più potere i principi che i giudici da essi inviati, gli Imperatori romani che i re barbari, e che un ladrone riceve giustamente dalle leggi castighi più duri delle gravi azioni che egli compie contro le leggi. È quindi giusto che, a norma di giuste costituzioni, i protettori dei circoncellioni soffrano più di quanto facciano soffrire i circoncellioni”²⁶.

cotidie nulla regia, nulla ecclesiastica lege committant, nos corporum persecutores vocant, se animarum interfectores non vocant, cum privata licentia nec corporibus parcant. Sed quia per mansuetudinem Christianam multo severius vindicatur oculus evulsus in lite quam animus excaecatus in schismate, elocuntur et adversus nos locuntur et nobiscum non locuntur, et cum eos ommutescere compellat veritas, silere non permittit iniquitas” (p. 34, 20 – p. 35, 12).

23 Cfr. *c. ep. Parm.* I, xi, 17: “Fortassis enim dicunt graviora se perpeccatos a catholicis imperatoribus quam isti fecerunt vel per reges barbarorum Rogatistis vel per iudices catholicorum imperatorum Maximianistis vel etiam faciunt per furorem Circumcellionum quibuscumque potuerint. Quasi vero inde quaestio est, utrum graviora patiantur quam faciunt, quod quidem nullo modo concesserim” (p. 38, 20-25).

24 Cfr. A.D. Fitzgerald, *Rogatismo*, in Id. (ed.), *Agostino: dizionario enciclopedico* cit., pp. 1128-1229; E. Romero Pose, *Rogato*, in *Nuovo dizionario patristico* cit., vol. 3, Marietti 1820, Genova-Milano 2008, coll. 4575-4576.

25 Cfr. F. Scorza Barcellona, *Massimiano donatista*, in *Nuovo dizionario patristico* cit., vol. 2, Marietti 1820, Genova-Milano 2007, col. 3109; C. Weidmann, *Maximianistae, Maximianus*, in *Augustinus-Lexikon*, vol. 3, hrsg. von C. Mayer, Schwabe, Basel 2004-2010, coll. 1209-1211; A.C. de Veer, *L'exploitation du schisme maximianiste par saint Augustin dans sa lutte contre le Donatisme*, “Recherches Augustiniennes”, 3 (1965), pp. 219-237.

26 *C. ep. Parm.* I, xi, 18: “Sed, ut dicere coeperam, non hoc modo quaeritur, utrum patiantur graviora quam faciunt, sed utrum adversus haereticos et schismaticos fieri tale aliquid liceat. Si enim dicunt non licere, cur ipsi faciunt? Si autem licere fatentur, etiamsi ostendant, quod nullo modo possunt, graviora se perpeti a catholicis imperatoribus quam ipsi per iudices eorum vel

La realtà dei fatti, però, secondo Agostino è che, grazie alla *mansuetudo christiana*, i donatisti hanno sofferto incomparabilmente meno di quello che hanno fatto soffrire e di quanto avrebbero meritato, tanto è vero che essi, contro le leggi, non solo conservano le basiliche che hanno edificato dopo lo scisma, ma non hanno neppure restituito tutte quelle che la *catholica unitas* deteneva prima dello scisma. E se talvolta si è agito verso di loro in maniera eccessiva (*immoderatus*),

“se ne rammarica il grano della messe del Signore, cioè i cristiani degni di lode in Cristo, i quali crescono nella Chiesa cattolica in tutto il mondo”²⁷.

(3) Giungiamo così alla terza e ultima accezione secondo la quale i donatisti potrebbero dire di aver subito pene immeritate. In questo terzo senso, essi potrebbero sostenere che non spetta all'imperatore o ai suoi inviati giudicare in materia di religione e punire scismatici ed eretici.

Dal testo del *Contra epistulam Parmeniani* non risulta con chiarezza se Agostino stia prevenendo una possibile obiezione oppure stia affrontando una tesi effettivamente sostenuta dai donatisti. Dal *Contra litteras Petiliani* possiamo però evincere che almeno Petiliano, vescovo donatista di Costantina (Cirta) dal 394 al 419, aveva formulato in termini sufficientemente espliciti una simile posizione²⁸, benché sia ragionevole prendere le distanze, come ha fatto Émilien Lamirande, dall'affermazione di Robert Joly secondo la quale i donatisti avrebbero addirittura elaborato una teoria sistematica completa e coerente della tolleranza religiosa, come tale senza eguali nell'antichità²⁹.

Vediamo comunque come Agostino ponga il problema nei §§ 15, 16 e 18 di *c. ep. Parm. I*:

per reges barbarorum schismaticis suis fecerunt vel per insaniam Circumcellionum omni generi hominum faciunt, neque hoc mirandum est, si plus possunt principes quam missi a principibus iudices, si plus possunt Romani imperatores quam barbari reges, et si merito graviora legibus patitur latro quam contra leges ipse committit. Unde merito constitutionibus iustis graviora patiuntur Circumcellionum mancipis quam faciunt Circumcelliones” (p. 39, 21 – p. 40, 5; trad. it. cit., p. 95).

27 *C. ep. Parm. I*, xiii, 20: “Postremo, si quid forte aliquando immoderatus in eos factum est, ut Christianam excederet lenitatem, displicet omnibus frumentis messis dominicae, id est in Christo laudabilibus Christianis, qui sive centenario sive sexagenario sive tricenario fructu in catholica ecclesia toto orbe succrescunt” (p. 42, 14-18).

28 Cfr. la ricostruzione della posizione di Petiliano effettuata da É. Lamirande, *Church, State and Toleration. An Intriguing Change of Mind in Augustine*, Villanova University Press, Villanova (Pennsylvania) 1975, pp. 46-49.

29 Cfr. R. Joly, *Saint Augustin et l'intolérance religieuse*, “Revue Belge de philologie et d'histoire”, 33 (1955), pp. 263-294 (ried. in *Great Political Thinkers, 3: Augustine*, vol. I, ed. by J. Dunn and I. Harris, Elgar, Cheltenham, UK – Lyme, US 1997, pp. 268-299), p. 274; Lamirande, *Church, State and Toleration* cit., pp. 44-50.

“O forse in materia di religione non hanno diritto di intervenire (*iudicet*) l’Imperatore e i suoi inviati?”³⁰;

“Oppure diranno che, se anche dimostriamo loro di essere in uno scisma sacrilego, [...] non spetta comunque agli Imperatori reprimere e punire gli errori?”³¹;

“Ora non cerchiamo di sapere se i castighi che subiscono sono più duri di quelli che infliggono, ma se è permesso comportarsi così con gli eretici e gli scismatici”³².

La risposta di Agostino è molto articolata e contiene argomenti di vario tipo, che possono essere classificati come segue.

In primo luogo, egli osserva che il comportamento storico dei donatisti non è coerente con la negazione teorica del diritto degli imperatori di intervenire nelle controversie religiose e di punire gli scismatici. Furono proprio i donatisti, infatti, a rivolgersi a Costantino chiedendogli (dopo il concilio di Arles) di diventare giudice della loro causa³³. E anche loro si servirono delle *potestates* inviate dagli imperatori cattolici per espellere i loro scismatici massimianisti dalle proprie basiliche³⁴.

In secondo luogo, quand’anche i donatisti riuscissero a dimostrare che non è di competenza dell’imperatore stabilire provvedimenti contro coloro che seguono una *prava religio*, non ne seguirebbe logicamente che, se invece l’imperatore lo fa, quelli

30 *C. ep. Parm.* I, ix, 15: “An forte de religione fas non est ut iudicet imperator vel quos miserit imperator?” (p. 35, 14-15; trad. it. cit., p. 87).

31 *C. ep. Parm.* I, x, 16: “An forte dicent, etiamsi convincuntur in sacrilega dissensione, [...] non tamen ad imperatorum potestatem haec coerenda vel punienda pertinere debere?” (p. 36, 27 – p. 37, 1; trad. it. cit., p. 89).

32 *C. ep. Parm.* I, xi, 18 (testo citato *supra* nella nota 26; trad. it. cit., p. 93).

33 Cfr. *c. ep. Parm.* I, ix, 15: “Cur ergo ad imperatorem vestri venire legati? Cur eum fecerunt causae suae iudicem, non secuturi quod ille iudicaret?” (p. 51, 15-17).

34 Cfr. *c. ep. Parm.* I, x, 16: “Hi vero in utroque inoboedientes atque impii nec deo reddunt Christianum amorem nec regibus humanum timorem, ita caeci et insani, ut, cum schismaticos suos Maximianistas per potestates a catholicis imperatoribus missas de basilicis excluderint et vi magna iussionum et auxiliorum cedere sibi compulerint, arguant catholicam, si pro ea catholici principes tale aliquid fieri praeceperint” (p. 38, 6-12); xi, 18: “Sed ecce damnaverunt in concilio suo Maximianistas trecenti et decem episcopi Donatistae, illi autem pertinacia perversitatis suae basilicis cedere nolebant. Aditi sunt iudices, concilium eorum proconsularibus gestis inditum est. Deinde iussum est, ut illi qui tanto episcoporum numero damnati sunt cederent locis. Qui facile cesserunt non multa passi sunt, qui autem resistere temptaverunt quemadmodum afflicti sint quis ignorat?” (p. 40, 7-14); xiii, 20: “Et cum ipsi Maximianistas de basilicis ad partem Donati pertinentibus per iudices a catholicis imperatoribus missos instanter excluderint, tamen a multis locis, quos catholica ante unitas retinebat, nec ipsorum catholicorum imperatorum legibus excluduntur” (p. 42, 10-14).

che vengono da lui puniti siano martiri. Se così fosse, avrebbero diritto a tale titolo tutti gli eretici, gli stessi pagani³⁵, e persino i demoni, visto che tali in realtà sono gli dèi adorati dai pagani.

“Ma non si accorgono i difensori di queste idee, di essersi spinti così avanti da sostenere che i demoni stessi possono rivendicare per sé la gloria dei martiri, visto che da parte degli Imperatori cristiani, subiscono una tale persecuzione, che in quasi tutto il mondo si distruggono i loro templi, si fanno a pezzi i loro idoli, si proibiscono i loro sacrifici?”³⁶.

Il riferimento è chiaramente ai decreti teodosiani del 391-392 e alle loro conseguenze. Per questo, nota Agostino, Gesù nel discorso delle beatitudini non ha detto semplicemente: “Beati coloro che soffrono persecuzione”, ma ha aggiunto: *Beati coloro che soffrono persecuzione a causa della giustizia* (Mt 5, 10)³⁷. Si dà a volte il caso, come Agostino affermerà nella lettera 93, che chi è perseguitato sia ingiusto e chi perseguita giusto³⁸. I donatisti stessi, del resto, distruggono i templi

35 Cfr. *c. ep. Parm.* I, ix, 15: “Numquidnam, etiamsi optineant non pertinere ad imperatorem adversus eos aliquid statuere qui prava in religione sectantur, propterea, si fecerit eosque puniverit, martyres erunt? Hoc enim modo ista haereticis omnibus vox patebit, in quos ex occulto imperio dei per manifestum hominum imperium multa quibus cohercerentur severissime constituta sunt, nec solum haereticis quoquo modo saltem Christiano nomine dealbatis, sed etiam ipsis paganis. Nam utique et ipsi falsa religione sunt impii, quorum simulacra everti atque confringi iussa sunt recentibus legibus, inhiberi etiam sacrificia sub terrore capitali. Si quis ergo eorum damnatus in tali crimine fuerit, martyr habendus est, quia pro superstitione, quam piam religionem putabat, poenas legibus luit? Nullus certe quoquo modo Christianus audet hoc dicere. Non ergo, quisquis in aliqua religionis quaestione fuerit ab imperatore punitus, martyr efficitur” (p. 35, 18 – p. 36, 3).

36 *C. ep. Parm.* I, ix, 15: “Neque enim vident qui talia sentiunt in eum locum se progredi, ut ipsos etiam daemones martyrum gloriam sibi vindicare posse contendant, quia istam patiuntur persecutionem per imperatores Christianos, ut paene toto orbe terrarum eorum templa evertantur, idola comminuantur, sacrificia subtrahantur, qui eos honorant, si deprehensi fuerint, puniantur” (p. 36, 3-9; trad. it. cit., p. 89).

37 Cfr. *c. ep. Parm.* I, ix, 15: “Ideoque dominus, ne quisquam in hac re nebulas obtenderet imperitis et in suorum damnatione meritorum laudem quaereret martyrum, non generaliter ait: “Beati qui persecutionem patiuntur”, sed addidit magnam differentiam, qua vere a sacrilegio pietas secernatur. Ait enim: *Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam*” (p. 36, 11-16).

38 Cfr. *ep.* 93, ii, 8: “Si semper esset laudabile persecutionem pati, sufficeret domino dicere: *Beati, qui persecutionem patiuntur, nec adderet propter iustitiam*. Item si semper esset culpabile persecutionem facere, non scriptum esset in sanctis libris: *Detrahentem proximo suo occulte hunc persequer* (Sal 101[100], 5). Aliquando ergo et qui eam patitur iniustus est et qui eam facit iustus est” (ed. Kl.D. Daur, in CCSL 31/A, p. 173, 170-175). Cfr. inoltre *ep.* 185, ii, 11: “Si ergo verum dicere vel agnoscere volumus, est persecutio iniusta, quam faciunt impii ecclesiae Christi, et est persecutio iusta, quam faciunt impiis ecclesiae Christi” (ed. A. Goldbacher, in CSEL 57, p. 10, 7-10). Sulla nozione di giustizia in Agostino, cfr. i brani raccolti in Sant’Agostino, *La giustizia*, a cura di G. Catapano, Nuova Biblioteca Agostiniana – Città Nuova, Roma 2004

pagani lì dove possono e non cessano di compiere o rivendicare atti del genere per mano dei circoncellioni³⁹.

“O è più giusta la violenza privata che la vigilanza imperiale?”⁴⁰,

domanda retoricamente Agostino.

In terzo luogo, i donatisti non riescono a interpretare due passi paolini in maniera coerente con quella che, per comodità ma facendo attenzione a non cadere in fuorvianti anacronismi, possiamo chiamare la loro idea di tolleranza. Un passo è Gal 5, 19-21, dove tra le opere della carne si elencano anche l'idolatria, le stregonerie (*veneficia*), le eresie e i dissensi (e quindi gli scismi). Anche se i donatisti non volessero ammettere che sia giusto per gli imperatori punire l'idolatria, essi tuttavia ammettono che sia giusto esercitare la forza delle leggi contro gli stregoni; perché allora non vogliono ammettere che ciò avvenga anche contro gli eretici e gli scismatici⁴¹? L'altro luogo paolino è il già citato cap. 13 della *Lettera ai Romani*. L'interpretazione che alcuni donatisti fanno del versetto 4 (l'autorità *porta la spada perché è al servizio di Dio per la giusta condanna di chi fa il male*) come riferita alle autorità ecclesiastiche e al loro potere di scomunicare è smentita, spiega Agostino, dai successivi versetti 6 e 7, dove si comprende che l'Apostolo sta parlando delle autorità civili, dal momento che menziona le imposte loro dovute⁴².

(Piccola Biblioteca Agostiniana, 38), e le analisi di Aldo Andrea Cassi in *La Giustizia in sant'Agostino. Itinerari agostiniani del quartus fluvius dell'Eden*, FrancoAngeli, Milano 2013.

39 Cfr. *c. ep. Parm.* I, x, 16: “Cur ergo ipsi ubi possunt templa subvertunt et per furores Circumcellionum talia facere aut vindicare non cessant?” (p. 37, 5-7).

40 *C. ep. Parm.* I, x, 16: “An iustior est privata violentia quam regia diligentia?” (p. 37, 7-8; trad. it. cit., p. 89).

41 Cfr. *c. ep. Parm.* I, x, 16: “Illud quaero, cum manifesta enumeret apostolus opera carnis – quae sunt, inquit, fornicationes, immunditiae, luxuria, idolorum servitus, veneficia, inimicitiae, contentiones, aemulationes, animositates, dissensiones, haereses, invidiae, ebrietates, comisationes et his similia –, quid istis videatur, ut crimen idolatriae putent iuste ab imperatoribus vindicari, aut si nec hoc volunt, cur in veneficos vigorem legum exeri iuste fateantur, in haereticos autem atque impias dissensiones nolint fateri, cum in eisdem iniquitatis fructibus auctoritate apostolica numerentur?” (p. 37, 8-18).

42 Cfr. *c. ep. Parm.* I, ix, 16: “An forte nec talia potestates istas humanae constitutionis curare permittunt? Propter quid ergo *gladium portat*, qui dictus est *minister dei vindex in iram* eis qui male agunt? Nisi forte, quemadmodum nonnulli eorum sane imperitissimi hoc intellegere solent, de honoribus ecclesiasticis dictum est, ut *gladius intellegatur vindicta spiritalis quae excommunicationem operatur*, cum providentissimus apostolus consequenti contextione lectionis satis aperiat quid loquatur. Illic quippe addidit: *Propter hoc enim et tributa praestatis* (Rm 13, 6) ac deinde subiunxit: *Reddite omnibus debita: cui tributum tributum, cui vectigal vectigal, cui honorem honorem, cui timorem timorem* (Rm 13, 7). Hoc ergo iam restat, ut istis disputationibus suis prohibeant Christianos tributa persolvere, cum et dominus talia sentientibus Pharisaeis, quos imitantur isti, nummo inspecto responderit: *Reddite Caesari quod Caesaris est et deo quod dei est* (Mt 22, 21)” (p. 37, 18 – p. 38, 6).

4. Conclusioni

La conclusione generale che sembra ricavabile dall'insieme degli argomenti sopra enunciati è che, per Agostino, è nel diritto degli imperatori, anche dal punto di vista cristiano, stabilire sanzioni penali nei confronti di scismatici, eretici e seguaci di religioni considerate false e che, nel caso dei donatisti, le punizioni loro inflitte dagli imperatori cattolici da Costantino in poi (con la significativa eccezione di Giuliano l'Apostata, che accolse la supplica a lui rivolta dai donatisti⁴³) furono non solo legittime ma anche meritate sotto ogni punto di vista.

Agostino stesso ricorda due di queste *leges*. Una è l'editto di Costante del 347, che a seguito delle ostilità nei confronti degli inviati Paolo e Macario vietava ai donatisti di tenere persino le basiliche da loro stessi edificate dopo lo scisma⁴⁴. L'altra è la legge emanata da Valentiniano e Teodosio il 15 giugno 392, che in relazione a tutti i cristiani non in comunione con la chiesa cattolica prescriveva una multa di dieci libbre d'oro per il clero e la confisca dei luoghi di culto⁴⁵.

Questa opinione di Agostino, come dicevo all'inizio, viene comunemente interpretata come segno di una svolta nel suo pensiero. Ma lo è davvero? E in che senso?

A mio parere, per rispondere a questi interrogativi occorre fare almeno due distinzioni. Bisogna anzitutto distinguere la questione della legittimità dei provvedimenti imperiali contro scismatici ed eretici dalla questione dell'opportunità per i vescovi cattolici di avvalersene. Bisogna poi distinguere, nei

43 Cfr. *c. ep. Parm.* I, xii, 19: "Nec pro eis aliquid promulgasse invenitur nisi apostata Iulianus, cui pax et unitas Christiana nimium displicebat, quandoquidem ipsa ei unde impie ceciderat religio displiceret. Cui quidem isti Donatistae, sicut iudicum gesta testantur quibus id quod impetraverant allegarunt, talibus verbis supplicaverunt, ut ei fortasse mitius ad idolorum cultum quidam timore consenserint quam eum isti furore laudaverint" (p. 41, 3-9). Con un rescritto del 362, Giuliano rispose a una supplica dei donatisti, concedendo loro libertà di culto e ordinando di restituire loro le basiliche e gli altri beni confiscati.

44 Cfr. *c. ep. Parm.* I, xi, 18: "Sic et tunc, cum post terminum causae, in qua se isti a catholica praeciderunt, consequenter agi coepisset, ut basilicas non tenerent, et tenerent imperialibus resistendo iussionibus et sic resistendo, ut vis illa Circumcellionum notissima praevaleret, addendo etiam insuper, ut cum donis ecclesiae quos miserat imperator per Africam euntes turbulentissimis et saevissimis seditioibus agitent, tales in eos leges proferebantur, ut ne ipsas quidem basilicas quae non erant unitatis, sed a separatis atque in suo iam schismate constitutis fuerant fabricatae, retinere sinerentur" (p. 40, 16 – p. 41, 1).

45 Cfr. *c. ep. Parm.* I, xii, 19: "Aliorum autem imperatorum leges quam vehementes adversus eos latae sint quis ignorat? In quibus una generalis adversus omnes, qui se Christianos dici volunt et ecclesiae catholicae non communicant, sed suis separatis conventiculis congregantur, id continet, ut vel ordinator clerici vel ipse ordinatus denis libris auri multentur, locus vero ipse quo impia separatio congregatur redigatur in fiscum" (p. 41, 14-20). Cfr. *Codex Theodosianus*, XVI, 5, 21 (ed. Th. Mommsen, p. 86).

provvedimenti imperiali, gli aspetti punitivi e repressivi da quelli più propriamente coercitivi.

Alla luce di queste distinzioni, credo si possa osservare che il libro I del *Contra epistulam Parmeniani* si occupa della questione della *legittimità* dei provvedimenti imperiali e di questi sottolinea più l'aspetto *punitivo* che quello coercitivo (intendendo per "coercizione" l'imposizione dell'unione forzosa con i cattolici), mentre le autotestimonianze delle lettere 93 e 185 e delle *Retractationes* fanno riferimento unicamente alla questione dell'*opportunità* e utilità del ricorso ai provvedimenti imperiali e alla loro forza *coercitiva* per far rientrare gli scismatici nell'unità cattolica. Quando nella lettera 93 Agostino scrive che la sua opinione iniziale era che "nessuno dovesse essere spinto con la forza all'unità di Cristo", egli subito aggiunge che il motivo era che "non avessimo come finti cattolici quelli che avevamo conosciuto come apertamente eretici"⁴⁶: ossia un motivo pratico, non un motivo teorico di principio relativo al rapporto tra *imperator* e *religio*. La lettera 185 conferma che in un primo momento Agostino, come altri confratelli, pensava che non fosse necessario spingersi fino a chiedere agli imperatori di proibire l'appartenenza stessa al donatismo (come poi di fatto avverrà con l'editto di unità di Onorio del 405), ma fosse sufficiente limitarsi a chiedere loro di proteggere i cattolici, "affinché non avessimo cattolici falsi e simulatori"⁴⁷.

46 Vedi *supra* la nota 10.

47 *Ep.* 185, vii, 25: "Verum tamen antequam istae leges, quibus ad convivium sanctum coguntur intrare, in Africam mitterentur, nonnullis fratribus videbatur, in quibus et ego eram, quamvis Donatarum rabies usque quaque saeviret, non esse petendum ab imperatoribus, ut ipsam haerese[m] iuberent omnino non esse poenam constituendo eis, qui in illa esse voluissent, sed hoc potius constituerent, ut eorum furiosas violentias non paterentur, qui veritatem catholicam vel praedicarent loquendo vel legerent constituendo. Quod eo modo fieri aliquatenus posse arbitramur, si legem piissimae memoriae Theodosii, quam generaliter in omnes haereticos promulgavit, ut, quisquis eorum episcopus vel clericus ubi libet esset inventus, decem libris auri multaretur, expressius in Donatistas, qui se negabant haereticos, ita confirmarent, ut non omnes ea multa ferirentur, sed in quorum regionibus aliquas violentias a clericis vel Circumcellionibus vel populis eorum ecclesia catholica pateretur, ut scilicet post protestationem catholicorum, qui fuissent ista perpassi, iam cura ordinum ad persolvendam multam episcopi sive ministri ceteri tenerentur. Ita enim existimabamus eis territis et nihil tale facere audentibus posse libere doceri et teneri catholicam veritatem, ut ad eam cogeretur nemo, sed eam, qui vellet, sine formidine sequeretur, ne falsos et simulatores catholicos haberemus" (ed. A. Goldbacher, in CSEL 57, p. 23, 26 – p. 24, 21). Trad.: "Tuttavia prima che in Africa fossero promulgate le suddette leggi, con cui è fatto obbligo di prender parte al divino banchetto, pensavo anch'io, al pari di certi nostri fratelli cattolici, che, per quanto la furia dei Donatisti incrudelisse ovunque, non si dovesse chiedere agl'Imperatori che ordinassero la soppressione totale dell'eresia mediante una precisa legge stabilendo una pena per quelli che volessero rimanere nella sètta. Credevamo fosse meglio che si provvedesse a che non fossero vittime delle soperchierie di quei forsennati coloro che diffondevano la verità cattolica con la predicazione o la consolidavano col leggere la S. Scrittura. Pensavamo che si potesse arrivare in qualche modo a reprimere l'eresia qualora fosse confermata la legge dell'imperatore Teodosio, di santa

La legittimità per l'imperatore di intervenire in materia di religione anche con provvedimenti di *persecutio*, come fecero Costantino e altri imperatori nei confronti dei donatisti, sembra pertanto non essere mai stata messa in discussione da Agostino, o perlomeno non è di questo che egli parla quando ci informa del suo cambiamento di idea⁴⁸.

memoria, promulgata contro ogni sorta di eretici in genere, con la quale si comminava *una multa di dieci libbre d'oro ai vescovi o ai chierici delle sette eretiche ovunque fossero stati trovati*; qualora – ripeto – tale legge fosse confermata espressamente contro i Donatisti i quali negavano d'essere eretici, in modo però che da quella multa fossero colpiti non tutti gli scismatici indiscriminatamente, ma solo in quelle regioni dove la Chiesa Cattolica subisse delle violenze da parte del clero o dei Circoncellioni o dei fedeli donatisti; in modo cioè che fossero tenuti a pagare la multa i vescovi e gli altri ministri della loro setta per ordine dei magistrati incaricati, dietro querela sporta dai Cattolici rimasti vittime di quegli eccessi. In altre parole, pensavamo che, tenuti a freno dalla paura, gli eretici non osassero più perpetrare i loro abituali soprusi e fosse consentito a chiunque insegnare e professare liberamente la verità della fede cattolica senza che alcuno vi fosse costretto, ma chiunque lo volesse potesse abbracciarla e professarla senza timore e ciò per evitare d'aver Cattolici ipocriti e falsi” (trad. L. Carrozzi, in Sant'Agostino, *Le lettere, III (185-270)*, Testo latino dall'edizione maurina confrontato con il *Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum*, Traduzione e note di L. Carrozzi, Città Nuova, Roma 1974 [Nuova Biblioteca Agostiniana, XXIII], pp. 45-47).

48 Sull'atteggiamento di Agostino nei confronti della coercizione religiosa, specialmente in lettere quali la 93 e la 185 (di quest'ultima si vedano specialmente i §§ 8, 11, 19 e 20), rinvio alla letteratura citata nella nota 192 a p. 130 del mio articolo *Temi filosofici nell'epistolario agostiniano*, “Percorsi Agostiniani”, V/9 (2012), pp. 91-171.